

COMUNE DI VICCHIO



---

**REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE DELLO**

**STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

**E DEGLI STRUMENTI**

**DEFLATTIVI DEL**

**CONTENZIOSO**

---

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°38 del 29.04.2016

Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 92 del 28.11.2017

Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n°13 del 29.01.2026

**Art.1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, attraverso l'uso degli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle vigenti leggi in materia, disciplina il potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità dell'atto, nonché l'abbattimento delle sanzioni per tutti gli atti o provvedimenti relativi alle entrate tributarie dell'ente, ovvero:
  - a) le modalità per l'applicazione dei **diritti e delle garanzie previste dallo Statuto del Contribuente**;
  - b) le modalità per l'**accertamento con adesione**, ovvero quel procedimento tendente a risolvere, mediante un accordo fra il contribuente ed il Comune, le controversie tributarie derivanti dall'attività di controllo;
  - c) le modalità per la **conciliazione giudiziale ed extragiudiziale**.
2. La **definizione agevolata** di un accertamento tributario, ovvero il pagamento entro sessanta giorni dell'importo contestato, godendo, nei casi previsti dalla legge, di un abbattimento delle sanzioni applicate, implica la rinuncia all'impugnazione del provvedimento nonché ad ogni altra contestazione dello stesso e, pertanto, provoca l'immediata interruzione di ogni procedimento eventualmente iniziato.

**CAPO I – DIRITTI E GARANZIE PREVISTE DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE****Art. 2 - Principio del contraddittorio**

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. Non sussiste altresì il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
  - a. atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni



- relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
- b. atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
  - c. il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
  - d. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'art. 38, comma 5;
  - e. il diniego espresso o tacito alla restituzione/rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  - f. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
  - g. il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 23 e 24 (autotutela obbligatoria e facoltativa);
  - h. ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti e indipendentemente dalla tipologia di violazione contestata (omesso/parziale/tardivo versamento, infedele dichiarazione o omessa dichiarazione), la cui determinazione del tributo derivi da dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate o da dati nella disponibilità dell'amministrazione e comunque risulti in modo certo senza che sia necessaria alcuna valutazione o presunzione da parte dell'ente impositore.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
6. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti mediante i quali l'amministrazione disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, non derivante da un mero controllo formale o documentale, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva o si accerta il tributo sulla base di dati, atti e/o documenti non certi, suscettibili di valutazione, indipendentemente dalla tipologia di violazione contestata.
7. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1 che si intende adottare,



assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a. il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
  - b. le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
  - c. i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
  - d. il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
  - e. l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
8. Qualora l'accertamento possa essere definito con adesione così come previsto dal Capo IV del presente regolamento, lo schema di atto di cui al comma precedente deve contenere altresì l'invito a presentare, in luogo delle controdeduzioni ed entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema stesso, eventuale istanza per la definizione dell'accertamento con adesione.
9. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 7. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione ritiene di non accogliere.
11. La notifica dello schema di atto di cui al comma 7, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

### **Art. 3 - Chiarezza e motivazione degli atti**

1. Gli atti dell'amministrazione, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.



2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
3. Gli atti dell'amministrazione e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
  - a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; 11
  - b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

#### **Art. 4 - Annullabilità**

1. Gli atti dell'amministrazione impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

#### **Art. 5 - Nullità**

1. Gli atti dell'amministrazione sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al 18 gennaio 2024.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

#### **Art. 6- Tutela dell'integrità patrimoniale**

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Nel



caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dev'essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente all'amministrazione stessa per 12tributi comunali. La compensazione è subordinata alla comunicazione del provvedimento di accoglimento del rimborso.
3. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.
4. L'amministrazione è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione di fondare pretese su tale documentazione.

#### **Art. 7- Divieto di bis in idem**

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti che sono venuti a conoscenza dell'amministrazione.

#### **Art. 8 - Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti**

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. È fatto divieto all'amministrazione di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

**Art. 9 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 13
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

**Art. 10 - Principio di proporzionalità**

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

**Art. 11 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria**

1. L'amministrazione procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
  - a) errore di persona;
  - b) errore di calcolo;
  - c) errore sull'individuazione del tributo;
  - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione;
  - e) errore sul presupposto d'imposta;
  - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.



2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), D.Lgs. n. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo.

**Art. 12 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa**

1. Fuori dei casi di cui all'articolo precedente, l'amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), D.Lgs. n. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo.
3. L'amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nell'articolo e nei commi precedenti, anche senza istanza di parte, può procedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

**Art. 13 - Interpello**

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione, e alla corretta qualificazione di fattispecie impositive alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti portati a conoscenza dei contribuenti con mezzi idonei o pubblicati nelle forme di legge.
3. Possono presentare istanza di interpello, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.



4. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi tributari, compreso il versamento, aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.
5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione mediante consegna a mano al protocollo generale dell'ente, mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
6. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello di cui al presente articolo e deve contenere: 15
  - a. i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  - b. la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  - c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
  - d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - e. l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
  - f. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/1973; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
7. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
8. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 6, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
9. La presentazione dell'istanza non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.



10. Quando non è possibile fornire una risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Comune della documentazione integrativa prodotta dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
11. L'istanza è inammissibile se:
- a) è priva dei requisiti di cui al comma 6, lett a) e b);
  - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 4;
  - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dei commi 1 e 2;
  - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
  - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 10, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
12. L'amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui al comma 10, risponde alle istanze di interpello nel termine di 90 (novanta) giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è senz'altro prorogato al primo giorno 16 successivo non festivo. La risposta, scritta e motivata, vincola l'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
13. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

**Art. 14 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'art. 1, comma 693, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

**CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE****Art. 15 – Applicabilità dell'accertamento con adesione**

1. Nel Comune di Vicchio è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 218/1997, così come disciplinato dal presente capo del Regolamento.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è proponibile solamente nei casi in cui l'obbligazione tributaria non sia stata determinata sulla base di elementi certi ed inoppugnabili. Ne è esclusa l'applicazione agli atti di mera liquidazione di tributi conseguenti all'attività di controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti. Inoltre, il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto".
3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi che concerne la semplice correzione di errori materiali e formali che non incidono sulla determinazione del tributo.



4. Non è inoltre ammesso l'accertamento con adesione nei seguenti casi:
  - a) *se è stato notificato avviso di accertamento per mancata comparizione dopo invito di cui al successivo art.10;*
  - b) *se la violazione ricade nell'ipotesi di recidiva, intendendosi per tale il comportamento sistematico di reiterati inadempimenti alle vigenti norme tributarie.*

Non è abbattibile ulteriormente la sanzione per omessa dichiarazione, per la quale è prevista dalla legge l'abbattimento ad 1/3 qualora versata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

5. L'ufficio comunale in sede di contraddittorio con il contribuente valuta - oltre agli elementi probatori in suo possesso, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente - il rapporto costi/benefici che deriva dall'emissione dell'avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di attività contenziosa, anche attraverso l'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive.

#### **Art. 16 – Attivazione del procedimento**

1. Il procedimento di cui al presente capo può essere attivato:
  - a) a cura dell'Ente, prima della notifica di avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica di avviso di accertamento.

#### **Art. 17 – Procedimento ad iniziativa dell'Ente**

1. Il funzionario responsabile, prima dell'emissione di un avviso di accertamento e per i casi in cui ne ravvisa l'opportunità, notifica al contribuente un invito a presentarsi nel quale sono indicati:
  - a) *gli elementi identificativi dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'avviso di accertamento suscettibile di adesione ed i periodi oggetto di accertamento;*
  - b) *gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'attività dell'Ente;*
  - c) *il tributo (o maggior tributo) dovuto, con relativi interessi e sanzioni;*
  - d) *la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;*
  - e) *il giorno ed il luogo fissato per definire l'accertamento con adesione, con un preavviso di almeno trenta giorni;*
  - f) *l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti;*
  - g) *l'avvertimento che la mancata risposta all'invito impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di*



*accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire.*

2. Non è fatto l'obbligo della accettazione dell'invito; l'omesso riscontro da parte del contribuente alla proposta di adesione non è sanzionabile. Parimenti l'attivazione del procedimento da parte del Comune non è obbligatoria.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente, in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se presentate almeno tre giorni prima di tale data.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente può fornire all'Ufficio le precisazioni e i chiarimenti che ritiene necessari esibendo documenti e fornendo ogni elemento utile per un'eventuale rideterminazione del tributo dovuto.
5. Il contribuente può agire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore munito di procura scritta.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito del concordato viene dato atto in un verbale, compilato dal responsabile del procedimento.
7. Non si intende come invito all'accertamento con adesione la richiesta di chiarimenti e l'invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva.
8. Il contribuente può prestare adesione all'accertamento:
  - a) *Integrale*: mediante versamento delle somme comunicate dall'Ufficio con l'invito di cui al comma 1 entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Contestualmente, deve presentare comunicazione di adesione, che deve contenere in caso di pagamento rateale l'indicazione del numero delle rate prescelte, cui unire la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In tale caso, le sanzioni si riducono ad 1/6 del minimo.
  - b) *Ordinaria*: Il contribuente che accetta l'invito dell'Ente e, in contraddittorio con lo stesso, sottoscrive atto di adesione all'accertamento, di cui al successivo art.12, potrà godere della riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo.

#### **Art. 18 – Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al precedente articolo e la cui materia sia ammissibile ai sensi dell'art.8, può far pervenire all'Ente



- istanza di accertamento con adesione redatta in carta libera, che contenga l'indicazione del recapito anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza di adesione deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, anteriormente all'impugnazione dell'avviso stesso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; tale impugnazione comporta in ogni caso rinuncia all'istanza di definizione.
  3. E' possibile formulare istanza di definizione mediante accertamento con adesione anche nel caso in cui il contribuente sia stato interessato semplicemente dalla richiesta di dati o documenti o dall'invio di questionari da parte dell'Ente.
  4. L'Ufficio comunale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del contribuente, formula allo stesso l'invito a comparire. La formulazione di tale invito non comporta alcun obbligo di definizione agevolata da parte dell'Ente.
  5. Dal momento della presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, i termini per l'impugnazione e per il pagamento del tributo restano sospesi per 90 giorni, anche per tutti i coobbligati. Tale sospensione non opera invece con riguardo ai termini della definizione agevolata di cui agli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/97.
  6. Si applicano le procedure di cui ai commi 3-4-5-6 del precedente articolo 10.
  7. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

#### **Art. 19 – Atto di accertamento con adesione**

1. Al termine del procedimento, il Funzionario Responsabile redige un verbale riportando tutte le operazioni compiute in relazione all'accertamento con adesione, compresa l'eventuale mancata comparizione del contribuente e il conseguente esito negativo del procedimento.
2. Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal comune, fermo restando quanto previsto dal precedente art.10, c.8, lettera a, l'adesione all'accertamento è redatta con atto scritto, sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore) e dal funzionario responsabile della gestione del tributo.
3. Nell'atto sono indicati tutti gli elementi che ne hanno legittimato l'emissione, nonché la liquidazione del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, le modalità di pagamento, anche in forma rateale, nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.

**Art.20 - Adempimenti a seguito dell'adesione**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto della sottoscrizione di atto di accertamento con adesione o è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dello stesso, con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.
2. Copia dell'atto di accertamento con adesione viene rilasciata al contribuente al momento della consegna di quietanza di pagamento.
3. Il mancato pagamento nei termini stabiliti rende efficace l'atto precedentemente notificato al contribuente.
4. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali (dodici rate se l'importo dovuto supera € 51.645,69). L'importo della prima rata è versato entro il termine di venti giorni dalla definizione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi così come stabilito dal regolamento generale delle entrate dell'Ente.
5. In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive sono riscosse coattivamente con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate dell'Ente.

**Art. 21 - Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio dell'ulteriore attività nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l'imposizione in capo tutti i coobbligati.

**Art. 22 - Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ferma restando la riduzione di cui al precedente art.10, c.8, lett. a.



2. Se invece non si raggiunge l'accordo o nel caso in cui il contribuente non si presenti all'incontro, decade il diritto all'accertamento con adesione nonché di qualsivoglia abbattimento delle sanzioni ulteriore rispetto a quanto previsto dal successivo comma.
3. Resta salva, comunque, la procedura di adesione alle sanzioni prevista dalla vigente normativa, specificatamente dal D.Lgs. 472/1997, che prevede che le sanzioni irrogate (con esclusione di quelle relative ad omessi / parziali / tardivi versamenti) sono ridotte ad un terzo se il contribuente non impugna il provvedimento, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene sempre informato il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

## **CAPO III – LA CONCILIAZIONE**

### **Art. 23 - Conciliazione**

1. Anche qualora sia stato depositato ricorso, è comunque possibile esperire un tentativo di conciliazione fra le parti.
2. La conciliazione è regolamentata dalla vigente normativa.
3. E' possibile, pertanto, sulla base delle norme di legge:
  - a) *Conciliazione extragiudiziale* – le parti sottoscrivono un accordo fuori udienza e presentano istanza congiunta per la definizione parziale o totale della controversia
  - b) *Conciliazione in udienza* – ciascuna parte può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia, che viene perfezionata successivamente, su invito del giudice, e comunicata alla Corte di Giustizia che, con sentenza, dichiara cessata la materia del contendere.
4. In caso di conciliazione, modalità di versamento e sanzioni sono disciplinate dall'art.48-ter del D.Lgs. 546/1992.
5. Le modalità di conciliazione, la definizione della medesima, le modalità di pagamento ecc. sono disciplinate specificatamente dagli artt. 48, 48/bis, 48/bis.1 e 48/ter del D.Lgs.546/92 e ss.mm.ii.



## **CAPO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 24 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
2. Si intendono contestualmente abrogati i previgenti *“Regolamento di autotutela”* e *“Regolamento per l’adesione all’accertamento”* e *“Regolamento Comunale per il diritto di interpello”*

### **Art. 25 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione della delibera di approvazione.



## SOMMARIO

Art.1 – Oggetto del Regolamento .....	1
<b>CAPO I – DIRITTI E GARANZIE PREVISTE DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE</b> .....	1
Art.2 – Principio del contraddittorio .....	1-2-3
Art.3 – Chiarezza e motivazione degli atti .....	3-4
Art. 4 – Annullabilità .....	4
Art. 5 – Nullità .....	4
Art. 6 – Tutela dell'integrità patrimoniale .....	4-5
Art. 7 – Divieto di bis in idem .....	5
Art. 8 – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti .....	5
Art. 9 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente .....	6
Art. 10 - Principio di proporzionalità .....	6
Art. 11 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria .....	6-7
Art. 12 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa .....	7
Art.13 - Interpello .....	7-8-9
Art.14 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali .....	10
<b>CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b> .....	10
Art. 15 – Applicabilità dell'accertamento con adesione .....	10-11
Art. 16 – Attivazione del procedimento .....	11
Art.17 - Procedimento ad iniziativa dell'Ente .....	11-12
Art.18 - Procedimento ad iniziativa del contribuente .....	1.2-13
Art.19 - Atto di accertamento con adesione .....	13
Art. 20 - Adempimenti a seguito dell'adesione .....	14
Art. 21 - Effetti della definizione .....	14
Art. 22 - Riduzione delle sanzioni .....	14-15
<b>CAPO III – LA CONCILIAZIONE</b> .....	15
Art. 23 - Conciliazione .....	15
<b>CAPO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE</b> .....	16
Art. 24 - Norme di rinvio .....	16
Art. 25 - Entrata in vigore .....	16
<b>SOMMARIO</b> .....	177